



Oggetto: **Sospensione attività delle strutture ricettive – Parere in merito alle modifiche alla l.r. 86/2016
“Testo unico del sistema turistico regionale” introdotte con l.r. 51/2020**

Al Comune di Firenze
Direzione Attività
economiche e turismo
Servizio
Attività produttive

e p. c. Ai Comuni

Ad ANCI Toscana

Alla Segreteria del Tavolo
Tecnico Regionale
dei SUAP

Con la "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019" - legge regionale 6 luglio 2020, n. 51, in vigore dal 10 luglio 2020 – sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”; in particolare, in relazione all’oggetto, con l’articolo 30 è stato introdotto per tutte le strutture ricettive il termine massimo di sospensione dell’attività - pari a dodici mesi consecutivi - decorso il quale decade il titolo abilitativo¹.

La modifica ha inteso colmare una lacuna presente nella disciplina del turismo, ove era unicamente previsto l’obbligo di comunicazione al SUAP in caso di sospensione di durata superiore a

1

Art.30

Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo ”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo ”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo ”.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo ”.

quindici giorni. Diversamente, per l'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande la normativa regionale (art. 86 della l.r. 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio") già disponeva un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, superati i quali decade il titolo abilitativo (ex art.125) ovvero è chiuso l'esercizio (ex art. 126); con ciò riproducendo quanto già stabilito a livello statale dal d. lgs. 114/1998 in materia di commercio e dal d. lgs. 59/2010 in materia di somministrazione.

Anche nell'ambito della disciplina del turismo esisteva una disposizione analoga - art.9 comma 4 della legge 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" - non più vigente poiché abrogata dal d. lgs. 79/2011, cd. Codice del turismo, che ha omesso di riprodurre la disposizione in ossequio al mutato quadro delle competenze a seguito della riforma costituzionale.

La lacuna aveva creato un'ingiustificata asimmetria regolativa tra attività economiche che sono tutte riconducibili al *genus* dei pubblici esercizi.

La disparità di trattamento tra fattispecie analoghe era risultata tanto più evidente in considerazione dell'emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Riguardo all'applicazione e all'interpretazione della modifica normativa in parola sono pervenute a questo Settore alcune richieste di parere - in particolare dal Comune di Firenze, con lettera prot. 0254511 del 21 luglio 2020 – per le quali con la presente si intende fornire un orientamento, nel rispetto delle prerogative e delle competenze proprie di ciascuna Amministrazione.

...

Va premesso che la Segreteria del Tavolo Tecnico Regionale dei SUAP il 30 giugno u.s. - quindi nell'imminenza dell'entrata in vigore della modifica normativa – ha diramato per e.mail ai SUAP una comunicazione (Comunicazione TTR del 30 giugno 2020 n.14/2020, avente ad oggetto: "Turismo - Sospensione attività strutture ricettive nel periodo di emergenza sanitaria"), che si riporta di seguito:

"Al fine di affrontare il delicato tema delle sospensioni dell'attività delle strutture ricettive durante la grave crisi del settore conseguente al Covid-19 , con la "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019" (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno scorso) sono state apportate alcune modifiche nella l.r. 86/2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", con l'introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali. Ne consegue che - a partire dall'entrata in vigore della legge - ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell'attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.

Si ritiene inoltre utile ricordare che dall'inizio dell'emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative via via vigenti. Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i Dpcm che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura (con efficacia dal 10 marzo).

La chiusura forzosa ha avuto termine il 18 maggio, come da Dpcm del 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data.

Dal 18 maggio tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della PA.

La disciplina della sospensione volontaria e la conseguente riapertura ai sensi del TU sul turismo non si sono ovviamente applicate alla fattispecie della chiusura ope legis.

Per la fase antecedente l'entrata in vigore della suddetta modifica normativa e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio, ferma restando la comunicazione della sospensione al

SUAP, il termine di sospensione è da intendersi, anche grazie a quanto definito dall'art.99 del T.U. 773/1931 (TULPS) in relazione alla forza maggiore, valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello "stato di emergenza" dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza vale come causa di forza maggiore. (...)"

Nel fare proprie le argomentazioni svolte nella predetta Comunicazione TTR, si ribadisce quanto ivi espresso: le nuove disposizioni regionali non sono retroattive, per cui è dall'entrata in vigore della nuova normativa che la struttura può attivare la sospensione dell'attività fruendo del termine dei 12 mesi.

Coerentemente con tale assunto - come riportato nella Comunicazione - per la fase antecedente l'entrata in vigore della legge regionale, fermo restando l'obbligo di comunicazione della sospensione al SUAP, il termine ultimo di sospensione è da intendersi, in forza di quanto definito dall'art.99² del R.D. 773/1931 (TULPS) ed in relazione alla causa di forza maggiore, fino al termine dello "stato di emergenza" - che ad oggi è il 31 gennaio 2021, in base al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza vale come causa di forza maggiore.

Con la precisazione che, nel caso la sospensione fosse in atto da non oltre tre mesi prima della dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020) e perdurasse senza che sia stata adottata altra causa di forza maggiore, si ritiene che la struttura sia richiamata affinché attesti con comunicazione al SUAP la prosecuzione della sospensione per causa di forza maggiore in relazione allo stato di emergenza; se la struttura non attesta tale prosecuzione, si ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la decadenza del titolo abilitativo. Ricorrono gli stessi presupposti nel caso la sospensione fosse in atto da oltre tre mesi prima del 31 gennaio 2020 e non sia stata adottata alcuna causa di forza maggiore che ne giustifichi la protrazione.

Si osserva che la nuova normativa non reca disposizioni transitorie per una fase di prima applicazione, per il fatto che la sua applicazione non ne necessita.

Non sono previste deroghe che consentano di prolungare il periodo di sospensione e non si ritiene siano applicabili in via analogica quelle previste dal Codice del commercio, di cui alla l.r. 62/2018 (come, ad esempio, quella ai sensi dell'articolo 86 comma 2 lettera b, per la quale il termine non si applica a chi esercita in forma di impresa individuale ed è in gravidanza o puerperio certificati e comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione).

In merito invece alla possibile proroga della sospensione per cause non imputabili alla volontà del gestore, si ritiene che sia sempre applicabile la causa di forza maggiore, anche se non espressamente richiamata dalla disposizione regionale, in quanto principio generale dell'ordinamento.

Per cui anche per le sospensioni attivate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale si potrà fruire della proroga invocando lo stato di emergenza quale causa di forza maggiore.

Altra causa di forza maggiore, ad esempio, si ravvisa nel caso di un intervento edilizio (sempre che l'entità dell'intervento sulla struttura non sia tale da imporre la presentazione di una nuova SCIA) che si protragga, in modo non previsto, oltre il termine dei dodici mesi.

2 "Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore."

Si consideri, infine, che la sospensione deve essere comunicata per giustificare l'inattività durante il periodo di apertura della struttura, sia esso annuale o stagionale; in ogni caso, il termine della sospensione comunicato al SUAP si computa secondo il calendario comune, senza interruzioni.

Distinti saluti.

FG

Il dirigente del Settore
dott. Francesco Tapinassi